



06542-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA LAPALORCIA

- Presidente -

Sent. n. sez. 1527/2020

VITO DI NICOLA

CC - 18/11/2020

GIOVANNI LIBERATI

R.G.N. 14583/2020

LUCA SEMERARO

- Relatore -

Motivazione Semplificata

GIUSEPPE NOVIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 02/03/2020 del TRIBUNALE di TRAPANI

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

lette le conclusioni del PG

Il PG chiede l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 2 marzo 2020 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trapani, all'esito della camera di consiglio ex art. 130 cod. proc. pen., con cui ha disposto la confisca dell'area di proprietà dell'imputata, ex art. 256 comma 3 d.lgs. 152/2006, ad integrazione del dispositivo e della motivazione della sentenza del Tribunale di Trapani del 3 aprile 2018, irrevocabile il 3 settembre 2019, di condanna di (omissis) al pagamento della ammenda per il reato di cui all'art. 256 comma 1 d.lgs. 152/2006.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente applicato l'art. 256 comma 3 d.lgs. 152/2006 anche al reato previsto nel comma 1, per il quale l'imputata è stata condannata, mentre la confisca sarebbe possibile in caso di condanna per il reato di cui al comma 3 dell'art. 256.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato: dal chiaro testo del comma 3 dell'art. 256 d.lgs. 152/2006 risulta che la confisca è possibile solo nel caso di commissione del reato di discarica abusiva. La norma infatti dispone, nel caso di sentenza di condanna o ex art. 444 cod. proc. pen., l'obbligatoria confisca dell'area «sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi».

È illegittima pertanto la confisca dell'area disposta con riferimento alla condanna per i reati di cui al comma 1 dell'art. 256 d.lgs. 152/2006; la confisca è applicabile solo con riguardo al diverso reato di realizzazione di discarica abusiva (cfr. Sez. 3, n. 19752 del 19/04/2011, Mastrogiuseppe, Rv. 25033701).

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso il 18/11/2020.

Il Consigliere estensore
Luca Semeraro

Il Presidente

Grazia Lapalorcia

